



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

**D.R. 2475 del 9/05/2011**

**STATUTO**

**Centro per l'integrazione attiva e partecipata (CInAP) – Servizi per la disabilità**

*Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio protocollo di Ateneo.*

## **CENTRO PER L'INTEGRAZIONE ATTIVA E PARTECIPATA (C.In.A.P.)**

### **Art. 1**

#### **Istituzione del Centro**

E' istituito presso l'Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli artt. 93 e 94 del Regolamento generale di Ateneo, il "Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata – CInAP" (di seguito indicato come Centro).

Il Centro assume il regime amministrativo-contabile previsto per i centri di servizio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell'Ateneo. Il Centro si configura come struttura amministrativo-contabile facente capo all'Amministrazione centrale e come tale afferisce al Centro di gestione amministrativa AC2.

### **Art. 1bis**

#### **Obiettivi**

Il Centro interviene a garanzia delle pari opportunità per quanti (studenti, personale docente e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo) si trovino in condizioni di ridotta attività e/o partecipazione, temporanea o permanente, alla vita universitaria in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/1992 e dalla L. 17/1999.

### **Art. 2**

#### **Finalità**

Le attività del Centro sono finalizzate alla promozione, al coordinamento e al supporto, progettuale e gestionale, di servizi ed iniziative nel campo della disabilità, anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere, con Enti pubblici e privati, con Enti/Associazioni del settore sociale, con Associazioni di volontariato.

In particolare, il Centro opererà in funzione dei seguenti obiettivi:

1. promuovere, disciplinare e coordinare attività per l'assegnazione di servizi atti a migliorare la qualità di vita delle persone, (personale docente, tecnico – amministrativo e studenti dell'Università degli Studi di Catania) con disabilità, che presentano un ridotto livello di attività e/o partecipazione nello svolgimento dei loro compiti o nella realizzazione del percorso formativo prescelto;
2. offrire un adeguato servizio di accoglienza degli utenti e di analisi dei relativi bisogni attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici ed operativi specifici;
3. facilitare la piena partecipazione alla vita universitaria a livello didattico, scientifico e sociale;
4. programmare interventi, generali ed individuali, sussidi tecnico-informatici e didattici specifici a seconda della tipologia della disabilità;



2

5. progettare, gestire e coordinare iniziative formative specifiche, per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, ricercando e sperimentando nuove metodologie di lavoro;
6. formulare pareri e proposte agli organi dell'Ateneo in merito all'abbattimento delle barriere culturali e ambientali;
7. promuovere rapporti di collaborazione e consulenza con altri servizi d'Ateneo con specifici corsi di laurea, con altre Università italiane e straniere, con enti, gruppi di ricerca, anche attraverso la stipula di convenzioni o protocolli d'intesa;
8. collaborare con le strutture dell'Ateneo al fine di assicurare la fruibilità delle sedi, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che rispettino la dignità della persona e le specifiche esigenze degli studenti;
9. proporre rapporti di collaborazione e/o la stipula di convenzioni con Enti/Associazioni del settore sociale, con Associazioni di volontariato al fine di provvedere all'assistenza a favore di persone con disabilità;
10. favorire un lavoro di rete con le Istituzioni territoriali attraverso la stipula di convenzioni e/o protocolli d'intesa, la partecipazione a tavoli tecnici e il patrocinio di iniziative locali;
11. promuovere e gestire attività di ricerca coordinando studi di settore al fine di valorizzare la diffusione dei risultati scientifici e contribuire, nelle proprie aree di competenza, ad accrescere conoscenze e competenze;
12. contribuire alla diffusione di una nuova cultura della disabilità, con iniziative territoriali atte a diffondere i valori della solidarietà e dell'inclusione sociale;
13. favorire e coordinare, in collaborazione con gli altri centri d'Ateneo e con le Istituzioni del territorio, percorsi di inserimento lavorativo per le categorie protette;
14. assicurare la gestione amministrativa di tutte le risorse finanziarie dedicate alle attività di cui sopra.

### **Art. 3**

#### **Finanziamenti**

I mezzi finanziari del Centro sono costituiti:

- dalle assegnazioni ordinarie e straordinarie dell'Ateneo;
- da contributi ministeriali, regionali, provinciali e comunali;
- da finanziamenti nazionali, europei e regionali per progetti inerenti l'attività del Centro;
- da altri contributi di enti privati e soggetti privati a titolo di liberalità;
- da elargizioni e contributi vari.



#### **Art. 4**

##### **Risorse**

Per lo svolgimento delle attività elencate, il Centro dispone della sede assegnata ed è dotato delle attrezzature necessarie.

Il personale del Centro è costituito da:

- personale assegnato stabilmente al Centro;
- personale distaccato per periodi limitati o a tempo parziale presso il Centro, previo assenso del responsabile della struttura cui appartiene;
- eventuali collaboratori esterni, esperti nel campo dei problemi/delle difficoltà dei disabili, assunti con contratti di diritto privato.

#### **Art. 5**

##### **Organi del Centro**

Sono organi del Centro:

- il Presidente;
- il Collegio dei referenti per le disabilità;
- il Comitato tecnico scientifico;
- il Direttore.

#### **Art. 6**

##### **Il Presidente**

Il Presidente del Centro è il Rettore o suo delegato; quest'ultimo rimane in carica per il periodo del mandato del rettore che lo ha delegato.

Il Presidente:

1. rappresenta il Centro presso l'Ateneo e vigila per il suo buon funzionamento;
2. promuove e coordina i rapporti di collaborazione e consulenza con altri servizi d'Ateneo, con le diverse Istituzioni del territorio;
3. è responsabile per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato tecnico scientifico e provvede al necessario coordinamento con il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e con gli altri organi dell'Ateneo;
4. convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico scientifico e del Collegio dei referenti per le disabilità; in caso di necessità ed urgenza, adotta delibere di competenza del Comitato tecnico scientifico da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva;
5. propone al Comitato tecnico scientifico i programmi annuali delle attività, il piano di spesa preventivo, il consuntivo, le eventuali modificazioni al piano di spesa e le richieste dei beni strumentali e di personale;
6. coordina e sovrintende le attività istituzionali previste dai regolamenti e deliberate dagli organi competenti e ne ha responsabilità di indirizzo e presenta al Comitato tecnico scientifico e



al Collegio dei referenti per le disabilità una relazione annuale sulla attività svolta che viene sottoposta agli Organi di governo dell'Ateneo.

#### **Art. 7**

##### **Il Collegio dei referenti per le disabilità**

Il Collegio dei referenti per le disabilità è composto:

- dal Presidente del Centro;
- da un docente di ciascuna Area scientifico disciplinare, designato dal rettore.

Il Collegio dei referenti per le disabilità resta in carica un quadriennio accademico.

Il Collegio dei referenti per le disabilità è convocato, in via ordinaria, almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno un terzo dei suoi Componenti.

Il Collegio dei referenti per le disabilità ha il compito di:

1. esprimere pareri o proposte sul Programma annuale delle attività del Centro, nonché sulla utilizzazione delle risorse dei fondi disponibili;
2. prendere atto della relazione finale sui risultati del Centro;
3. indirizzare gli studenti con disabilità verso i servizi erogati dal Centro;
4. fornire collaborazione logistica e organizzativa a supporto delle attività istituzionali del Centro;
5. raccordare il personale docente e tecnico-amministrativo con i servizi del Centro;
6. collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni;
7. svolgere un ruolo di raccordo, consulenza, supporto al fine di promuovere la piena inclusione dello studente con disabilità presso i corsi di laurea.

Alle sedute partecipano, con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore del Centro o un suo delegato, che svolge altresì funzioni di segretario.

#### **Art. 8**

##### **Comitato tecnico scientifico**

Il Comitato tecnico scientifico è composto:

- dal Presidente del Centro, che lo presiede;
- da tre docenti nominati dal Rettore, su designazione del Senato accademico;
- dal responsabile del Servizio prevenzione e protezione rischi dell'Ateneo;
- da un rappresentante degli studenti, nominato dal Rettore su designazione del Senato accademico tra gli studenti iscritti presso il Centro;
- un rappresentante del personale tecnico – amministrativo, nominato dal Rettore su designazione del Senato accademico;





Alle sedute partecipano, con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore del Centro o un suo delegato, che svolge altresì funzioni di segretario.

Il Comitato resta in carica un quadriennio accademico.

Sono compiti del Comitato:

- approvare il programma annuale delle attività del Centro e le eventuali modifiche in corso d'anno;
- stabilire i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili e approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- approvare la relazione annuale sull'attività del Centro;
- approvare le modifiche allo statuto e ai regolamenti del Centro;
- esprimere parere su convenzioni e proposte in relazione ai compiti istituzionali del Centro, alle iniziative scientifiche e culturali che il Centro promuove o alle quali collabora e su ogni altro argomento di interesse del Centro;
- approvare le linee di coordinamento tra il Centro e gli enti, pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative e progetti;
- formulare pareri e proposte agli organi dell'Ateneo in merito all'abbattimento delle barriere culturali e ambientali.

#### **Art. 8 bis**

#### **Il Direttore**

Il direttore del Centro è, di norma di categoria EP con mansioni amministrative, nominato su proposta del direttore amministrativo. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato.

Il Direttore coordina e sovrintende le attività istituzionali previste dai regolamenti e deliberate dagli organi, è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro, secondo le norme vigenti.

Il Direttore:

- predispone, di concerto con gli uffici, il piano annuale delle attività e la relativa previsione di spesa;
- predispone il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività;
- formula proposte agli organi competenti, indirizzate allo sviluppo e al miglioramento delle attività del Centro, nonché all'implementazione di collaborazioni interne ed esterne all'Ateneo;
- verifica l'esecuzione di contratti e convenzioni stipulati dal Centro e l'adempimento di servizi e forniture da parte di terzi;
- è responsabile della pianificazione, organizzazione e controllo delle attività del Centro e provvede all'organizzazione del lavoro.



## **Art. 9**

### **Struttura amministrativo - contabile del Centro**

Il Centro si configura come struttura amministrativo - contabile facente capo all'amministrazione centrale.

Il Centro afferisce, secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, al C.G.A. - A.C. 2.

Le assegnazioni a carico del bilancio dell'Università, sono definite sulla base dei piani annuali e pluriennali di attività del Centro, predisposti dal Comitato Tecnico Scientifico e sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

## **Art. 10**

### **Entrata in vigore – modifiche**

Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Catania ed entra in vigore il giorno successivo la sua promulgazione da parte del Rettore.

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere approvate dal Comitato Tecnico Scientifico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, prima di essere sottoposte all'approvazione dei competenti organi di governo dell'Ateneo ed adottate con decreto del Rettore.

